

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 201)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 1968 (V. Stampato n. 370)

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 settembre 1968*

Estensione al personale degli Enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è esteso al personale degli Enti locali in attività di servizio, nella misura non superiore a quella prevista dalla citata disposizione, con decorrenza dal 1° marzo 1968.

L'assegno di cui al precedente comma è ridotto nella stessa misura della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

Il suddetto assegno non è riassorbibile in applicazione della legge 23 gennaio 1968, numero 20.